



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella piazza Soldini.

ORDINANZA N° 101/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 72/2002 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella piazza Soldini;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti la circolazione stradale;

CONSIDERATO che il Comune di Castellanza considera quale priorità strategica la definizione di soluzioni e sistemi per la mobilità sostenibile, in un'ottica sempre più rivolta all'adozione di misure antinquinamento dove i veicoli a trazione elettrica costituiscono una importante risorsa, in quanto non rappresentano una fonte di inquinamento né per la qualità dell'aria né per l'impatto acustico, ritenendo opportuno favorirne la diffusione in sostituzione di quelli inquinanti, proprio per le loro caratteristiche tecniche;

PRESO ATTO altresì che in data 26.09.2018 la Giunta Comunale con risoluzione avente n° 138 esprimeva parere favorevole alla realizzazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli sul territorio Comunale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n° 241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

REVOCA

L'ordinanza n° 72/2002 prot. n° 16126 del 12.07.2002 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

ORDINA

Lungo la piazza Soldini la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli,
 - la sosta è vietata sul lato dei civici pari, con esclusione delle aree di sosta appositamente individuate in prossimità del civico n° 8 che è riservata al fermata degli autobus di linea;
 - è fatto obbligo a coloro che, percorrono il tratto laterale di strada che conduce al carraio del civico n° 5 ed al parcheggio esterno alla carreggiata posto a fianco del civico n° 5 che si immettono nel flusso della circolazione di piazza Soldini, di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano su detta piazza;

- in corrispondenza del fronte civico n° 8 e nel parcheggio esterno alla carreggiata posto a fianco del civico n.° 5, sono istituiti appositi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili che espongono il relativo contrassegno;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata con accesso dalla laterale di piazza Soldini, la sosta non è soggetta a limitazioni di tempo, con il solo obbligo per gli utenti della strada di parcheggiare negli appositi stalli contrassegnati da idonea segnaletica orizzontale, con esclusione di quattro stalli di sosta, ove sono istituite apposite colonnine atte alla ricarica dei veicoli elettrici e pertanto, nei quattro stalli, visibili in loco da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, la sosta è vietata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con conseguente rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli con esclusione dei soli veicoli elettrici in ricarica;

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, Segnaletica;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 23.09.2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro